



COMUNE DI ACCADIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Titolo II Rapporti con i contribuenti e altri soggetti

Articolo 3 - Contenuto dei regolamenti

Articolo 4 - Informazioni dei contribuenti

Articolo 5 - Rapporti con le Associazioni CAAF e Ordini Professionali

Articolo 6 - Rapporti regolamentari fra gli uffici del Comune e le altre amministrazioni statali

Articolo 7 - Tutela della buona fede

Titolo III Entrate comunali

Articolo 8 - Individuazione delle entrate

Articolo 9 - Aliquote, tariffe, prezzi

Articolo 10 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Titolo IV Gestione delle entrate

Articolo 11 - Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 12 - Soggetto responsabile delle entrate tributarie

Articolo 13 - Gestione e riscossione delle entrate tributarie

Articolo 14 - Gestione delle entrate

Articolo 15 - Attività di accertamento dei tributi

Articolo 16 - Contenuto degli avvisi di accertamento

Articolo 17 - Attività di notifica degli atti di accertamento

Articolo 18 - Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

Articolo 19 - Riscossione coattiva

Articolo 20 - Rimborsi

Articolo 21 - Interessi

Articolo 22 - Versamenti

Articolo 23 - Compensazioni

Articolo 24 - Interruzione dei pagamenti

Articolo 25 - Attività di verifica e di controllo

Articolo 26 - Poteri ispettivi

Articolo 27 - Omissione e ritardo dei pagamenti

Articolo 28 - Dilazioni di pagamento

Articolo 29 - Sanzioni

Titolo V Attività di riscossione

Articolo 30 - Procedure

Articolo 31 - Esonero dalle procedure

Titolo VI Attività contenziosa e strumenti deflativi

Articolo 32 - Assistenza in giudizio

Articolo 33 - Autotutela

Articolo 34 - Accertamento con adesione

Titolo VII Diritti del contribuente

Articolo 35 - Diritto di interpello

Articolo 36 - Istanza di interpello

Articolo 37 - Effetti dell'interpello

Articolo 38 - Rimessione in termini

Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali

Articolo 39 - Potenziamento del servizio tributi e incentivi per il personale addetto

Articolo 40 - Disposizioni finali e transitorie

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo nr 267/00 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 nr.449 ed adeguato ai principi contenuti nella legge 212/00.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, nel rispetto di esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. Disciplina inoltre le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, riscossione e gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso e ai rimborsi.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la parte inerente la disciplina delle entrate tributarie sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.
2. E' esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni delle leggi vigenti.

Titolo II - Rapporti con i contribuenti e altri soggetti

Articolo 3 - Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole lettura da parte dei cittadini e perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate;
2. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.
3. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria e in generale sulle entrate.
4. E' sempre possibile ottenere, verso il rimborso delle spese, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali

Articolo 4 - Informazione dei contribuenti

1. Il Servizio informazione ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune attraverso l'affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale, sul sito web del Comune e, se necessario, con l'apertura di sportelli ai cittadini;
2. Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi comunque denominati.
3. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolari complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati che verranno fissati in relazione alle disponibilità dell'ufficio competente. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni in materia di interpello.
4. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti, con particolare riguardo ai modelli di dichiarazione, alle istruzioni in tempi utili per poter permettere al contribuente di adempiere alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Articolo 5 - Rapporti con le Associazioni CAAF e Ordini Professionali

1. Il Comune, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, trasmette alle Associazioni rappresentative di interessi di categoria, ai Centri di assistenza fiscale e agli ordini e collegi professionali i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote deliberate previo pagamento delle spese.

Articolo 6 - Rapporti regolamentari fra gli uffici del Comune e le altre amministrazioni statali.

1. In base a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007 il Comune di Accadia attiverà tutte le procedure necessarie affinché venga favorito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, finalizzato alla condivisione e gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi e il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

Articolo 7 - Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
2. Non sono erogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune ancorché successivamente modificate dai soggetti medesimi, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dei soggetti.

Titolo III - Entrate comunali

Articolo 8 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - * le entrate tributarie;
 - * le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - * le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - * le entrate derivanti da canoni d'uso;

- * le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - * le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - * le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
 - * le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - * le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 9- Aliquote, tariffe, prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta, in base alle norme in materia, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Compete al Consiglio Comunale l'approvazione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili e relative detrazioni nonché la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF come definita nell'ambito del regolamento .
4. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
5. In caso di mancata approvazione entro i termini stabiliti dalla Legge delle tariffe e delle aliquote, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 10 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

Titolo IV - Gestione delle entrate

Articolo 11- Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i responsabili di servizio ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione o attraverso altre modalità, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Responsabile delle entrate cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come contenuto nel Decreto Legislativo 267/00.
3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva le procedure avverranno secondo le modalità e termini stabiliti dalle norme di legge. L'attivazione delle procedure avviene da parte dei responsabili dei servizi interni all'ente o dai soggetti esterni preposti che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Articolo 12 - Soggetto responsabile delle entrate tributarie

1. La responsabilità della gestione della liquidazione, accertamento e riscossione di tutti i tributi comunali compete all'Ente e/o in presenza di un regolare contratto di servizio, a

propria società all'uopo costituita per tale servizio nel rispetto dei termini di legge in tale materia, cui affidare, il servizio di riscossione ordinaria e volontaria in base a quanto stabilito dall'art. 52 lett. B) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. I responsabili dell'entrata provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, è attribuito ai responsabili dell'entrata il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446., il responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

Articolo 13 - Gestione e riscossione delle entrate tributarie

1 . La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli Regolamenti Attuativi.

2. I funzionari responsabili dei tributi, appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.

3. La Giunta Comunale determina il numero delle rate con cui porre in riscossione i ruoli della tassa rifiuti solidi urbani interni.

Articolo 14 - Gestione delle entrate

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate di natura extra tributaria comprese le sanzioni al codice della strada sono gestite direttamente dall'ente.

2. La riscossione coattiva delle entrate dell'ente può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29/09/1973, n. 602, sia attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, nonché da quanto disposto dall'art 2, comma 3, del D.L. 262/2006, collegato alla Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 numero 296) e successive modificazioni.

3. La gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie avviene nelle forme e nei modi dettagliatamente indicati nei singoli regolamenti disciplinanti ogni singola materia e ove non disponibili in base alle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 15 - Attività di accertamento dei tributi

1. L'Ente procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, procedendo alla notifica al contribuente dell'apposito avviso motivato nei tempi e modi stabiliti dalla Legge.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

Articolo 16 - Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione al presupposto di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente , questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere:

- a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b) il responsabile del procedimento;
- c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d) il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- e) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Articolo 17 - Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art.15, ferme restano le disposizioni vigenti, l'Ente , con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad un corso di formazione e qualificazione.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto del Comune;

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 18 - Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1. Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base alle norme di legge nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.

2. Per le singole entrate per le quali non esistono regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire tramite bollettino di conto corrente reperibile presso il soggetto_gestore del tributo, altri uffici pubblici, istituti bancari, CAAF ecc., ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi alternativi promossi dall'Amministrazione (pagamenti telematici, ecc.).

3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di Legge prevedano il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla Legge.

4. E' facoltà del contribuente ai sensi dell'art.37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 04/08/06 nr 248 con le modalità del Capo III° del D.Lgs. 9 luglio 1997 nr.241 effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili con il modello F24 .

5. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'Ente Tesoriere del Comune rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, diversi dal Tesoriere, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta.

6. Qualora siano utilizzate le modalità di versamento nei conti correnti postali intestati al Comune i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui l'Amministrazione postale rilascia la ricevuta di versamento indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria o sui conti bancari relativi ai soggetti incaricati.

Articolo 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dall'Ente, per il tramite dell'ufficio comunale competente, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio decreto 14.4.1910 n. 639. Il titolo esecutivo da notificare al contribuente può essere il ruolo oppure l'ingiunzione, in quante anche per tale forma di riscossione possono essere applicate le speciali procedure esecutive esattoriali secondo quanto previsto all'art 4 commi 2-sexies e seg., del DL n. 209/2002 convertito dalla legge n. 265/2002. Il tutto in ossequio a quanto previsto dalla legge 296/2007 - Legge finanziaria 2007 art. 1 comma 163. Il soggetto incaricato, ovvero l'ufficio comunale competente, possono affidare la riscossione coattiva a proprio concessionario, Concessionario del Servizio di Riscossione, in base al D.Lgs n. 112/1999 e successive integrazioni, mediante ruolo e/o procedura di ingiunzione di pagamento.
2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Sono poste a carico del contribuente sottoposto a riscossione coattiva, le spese d'aggio così come previsto dal D.L. n. 262/2006 convertito dalla legge 286/2006 e dal decreto attuativo del 17 novembre 2006 (pubblicato nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006).

Articolo 20 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune su espressa richiesta del contribuente può compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti con il medesimo tributo, previo reperimento delle risorse finanziarie.
4. Il Comune entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima e notifica tramite messi notificatori o mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 21 - Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 22 - Versamenti

1. il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 15,00.
2. Allo stesso modo i soggetti di cui al punto precedente non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi o altre entrate dell'ente entro l'importo di cui sopra;
3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi e addizionali ;
4. il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 23 - Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relativi ai tributi di competenza del Comune.
La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti ma esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità .
2. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dell'importo a debito la comunicazione contenente i dati relativi utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ente.
3. In caso di mancato riscontro entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della comunicazione il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Articolo 24 - Interruzione dei pagamenti

1. Il Comune di Accadia prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a Euro 10.000,00, verificano, anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente con l'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più titoli di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'Agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Articolo 25 - Attività di verifica e di controllo

1. L'Ente, per il tramite dell'ufficio comunale competente ed eventualmente, ove lo ritenesse necessario ed indispensabile affidarsi a professionista di propria fiducia, provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
3. In particolare i responsabili delle entrate devono evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. I responsabili delle entrate, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, devono invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate dal Comune, . ovvero mediante l'ausilio dei soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associative previste negli

artt. 24 - 25 - 26 e 28 della legge 08/06/1990, n. 142, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 comma 5^a lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

6. I controlli sono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dai competenti organi: Consiglio Comunale o Giunta Comunale in sede di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica e del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 26 - Poteri ispettivi

1. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 27 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 28 - Dilazioni di pagamento

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione tributaria entro le scadenze previste l'Ente può consentire con atto formale la rateizzazione del debito per un minimo di numero 3 (tre) rate ed un massimo di sei rate bimestrali di pari importo con maggiorazione dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito.

2. Per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) durata massima trentasei mesi fatta eccezione per i debiti relativi alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà di cui alla legge 448/98 art.31, comma da 45 a 49 la cui durata massima è di 10 anni ;

c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;

d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune .

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.329,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

Articolo 29 - Sanzioni

1. Le sanzioni accessorie relative ad entrate tributarie sono graduate in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti per le singole entrate.

2. Le sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo non dovranno essere irrogate dal funzionario qualora gli eventuali errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione.

Titolo V - Attività di riscossione

Articolo 30 - Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione e/o avviso di accertamento. Le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate - fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata - lo stesso giorno dell'atto di contestazione.

Articolo 31 - Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 15,00 complessive.

2. L'esonero dalla riscossione coattiva formalizzato sia per le entrate tributarie che per le altre entrate con apposita dichiarazione specifica agli atti del funzionario responsabile.

3. Il primo comma del presente articolo non si applica quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Titolo VI - Attività contenziosa e strumenti deflativi

Articolo 32 - Assistenza in giudizio

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, nel caso di controversie aventi ad oggetto tributi del valore superiore a Euro 2.582,00, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate - purché siano rispettati i tariffari di legge - qualora il proprio servizio competente non sia grado di far fronte in termini quantitativi alle esigenze derivanti dall'attività contenziosa.

Articolo 33 - Autotutela

1. L'Amministrazione nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può procedere :

- all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- alla sospensione o alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
- alla riproposizione modificativa di precedenti atti ritenuti parzialmente errati sulla scorta di maggiori approfondite indagini.

2. Il provvedimento di annullamento, di sospensione, di revoca e di riproposizione deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento, è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Pertanto il procedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di soccombenza dell'Amministrazione
- b) valore della lite
- c) costo della difesa
- d) costo della soccombenza
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

4. Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento in tutto o solo nella parte contestata, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il responsabile del servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- * a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto
- * b) errore di persona o di soggetto passivo
- * c) errore sul presupposto del tributo
- * d) prova di pagamenti regolarmente seguiti
- * e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria
- * f) evidente errore logico
- * g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni di regimi agevolativi precedentemente negati
- * h) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente
- * i) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione

Articolo 34 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di semplificazione, collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 per i tributi erariali, in quanto compatibili.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto, per la composizione della pretesa tributaria del Comune. in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come

espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

3. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

4. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Titolo VII - Diritti del contribuente

Articolo 35- Diritto di interpello

1. In applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n.212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale o suo delegato, istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi comunali.

2. L'Amministrazione Comunale o suo delegato risponde, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione dell'istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'ente. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

Articolo 36 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- * a) i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;
- * b) l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
- * c) l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;
- * d) l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;
- * e) copia di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta;
- * f) elenco della documentazione presentata;
- * g) sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata all'Amministrazione Comunale o suo delegato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente o del soggetto delegato.

3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

4. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta dell'ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointeressati.

Articolo 37 - Effetti dell'interpello

1. La risposta dell'Amministrazione Comunale o del suo delegato, vincola la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al richiedente

2. Qualsiasi atto dell'ente che risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito della richiesta di cui all'articolo 21 o desunto ai sensi dell'articolo 21, comma 2 è nullo.
3. Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni oggetto di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dall'articolo 21, comma 2.
4. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.
5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

Articolo 38 - Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 39 - Potenziamento del servizio Tributi e incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'art 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, è destinato annualmente al potenziamento del Servizio "Tributi" una somma pari allo 0,20% del gettito ICI risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato. Una parte della suddetta somma può essere destinata alla formazione dei dipendenti del Servizio "Tributi", in aggiunta agli altri fondi previsti dalla formazione.
2. Ai sensi dell'art 59, primo comma lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446 sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto al Servizio "tributi" in misura fino al 3% delle riscossioni conseguenti all'attività di controllo e recupero dell'imposta evasa, entro il limite massimo di Euro 30.000,00 per anno, fatto salvo in cui la suddetta attività sia stata affidata ad un professionista esterno. La ripartizione dei suddetti compensi incentivanti può coinvolgere il personale addetto ad altri servizi comunali partecipanti attivamente all'attività di controllo e di recupero dell'imposta evasa.
3. La Giunta Comunale determina annualmente l'esatta misura dei compensi incentivanti di cui al comma precedente. L'incentivo è altresì definito con la contrattazione decentrata, secondo le modalità del contratto collettivo di lavoro.

Articolo 40 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento abroga integralmente il regolamento generale delle entrate comunali, approvato con delibera consiliare nonché tutte le disposizioni comunali preesistenti incompatibili.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte degli organi competenti ed esplica i suoi effetti a partire dal 1° Gennaio 2010.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.